

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**Dott. RUSSO** Libertino Alberto - **Presidente** -

**Dott. VINCENTI** Enzo - **rel. Consigliere** -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 17081/2012 proposto da:

**PROFESSIONISTA**

- *ricorrente* -

contro

**DEBITORI INGIUNTI**

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. omissis/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/06/2011, R.6.N. omissis/2007.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. - Con decreto ingiuntivo dell'11 marzo 2000, il Tribunale di Roma ingiunse ai debitori il pagamento, in solido, della somma di L. 213.485.510, oltre gli interessi legali e le spese della procedura monitoria, in favore del dottore commercialista.

1.1. - Dedusse il ricorrente di aver ricevuto dai predetti ingiunti, in data 23 giugno 1997, incarico di consulenza finalizzato alla cessione del pacchetto di quote sociali detenuto dai medesimi, nella misura complessiva dell'86,32%, del capitale della Società a r.l. (proprietaria delle mura e dell'azienda "Hotel Omissis"), con pattuizione di un compenso, legato al buon esito delle trattative, pari all'1% del valore complessivo della cessione.

Sostenne, altresì, che detto incarico era stato preceduto da altro, datato 14 gennaio 1997, con cui gli venne conferito, congiuntamente al dottore commercialista omissis, l'incarico di condurre e portare a termine, entro

il 30 giugno 1997, trattative per l'alienazione delle indicate quote sociali, che non giunse a buon fine nel termine pattuito.

Ebbe invece esito positivo il secondo incarico, con la cessione delle quote societarie al Gruppo Omissis, in forza del quale il creditore provvide alla redazione di una relazione giurata di stima del patrimonio sociale della Società a r.l., asseverata dal Tribunale civile di Roma.

1.3. - Gli ingiunti, con distinti atti di citazione, si opposero al predetto decreto, assumendo, tra l'altro, che non si trattasse di contratto di mandato, bensì di rapporto di mediazione, per il quale il professionista non aveva diritto a compenso, non essendo iscritto all'apposito albo professionale.

1.5. - Riuniti i giudizi, il Tribunale adito, con sentenza del 17 maggio 2006, in parziale accoglimento delle opposizioni, revocò il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannò, in solido tra loro, gli ingiunti, al pagamento, in favore dell'opposto, della minor somma di 3.486,00 Euro, oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese di lite; condannò, altresì, in solido tra loro, gli ingiunti, al pagamento, in favore dell'opposto, della minor somma di 44.911,00 Euro, oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese di lite.

2. - Avverso tale decisione proponevano impugnazione sia il professionista (in via principale), che le parti parzialmente soccombenti in primo grado (in via incidentale).

2.2. - Con sentenza resa pubblica il 7 giugno 2011, la Corte di appello di Roma accoglieva integralmente l'appello incidentale (sulla premessa che il contratto inter partes fosse di mediazione, seppur atipica, e che il professionista non era iscritto all'apposito albo legale) e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava totalmente la pretesa di pagamento avanzata, con procedimento monitorio, dal professionista, condannandolo, per l'effetto, alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi, nonché alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio, con totale compensazione di quelle di primo grado.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il professionista, affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi.

Resistono, congiuntamente, con controricorso, illustrato da memoria, gli ingiunti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. - Preliminarmente, i controricorrenti eccepiscono "l'inammissibilità e improcedibilità" del ricorso proposto dal professionista, per aver questi notificato, in data 19 luglio 2012 - ossia oltre un anno dopo la pubblicazione della sentenza, in data 7 giugno 2011 -, una sola copia del ricorso nei confronti degli ingiunti presso il domicilio eletto (quello dell'avv. S.) e non già personalmente alle predette parti, in violazione dell'art. 160 c.p.c., e art. 330 c.p.c., comma 3.

1.1. - L'eccezione è infondata sotto ogni profilo.

L'impugnazione proposta oltre l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini (come nella specie), deve ritenersi proposta nel termine fissato dall'art. 327 c.p.c., e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dall'art. 330 c.p.c., comma 1, (e, dunque, ritualmente al procuratore costituito in grado di appello, come è avvenuto nella specie) e non

personalmente alla parte, come invece previsto dal terzo comma di detta norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine (Cass., sez. un., 9 novembre 2011, n. 23299).

Quanto all'ulteriore profilo eccepito dai controricorrenti, è sufficiente ribadire che la notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace nel processo ordinario (come in quello tributario), in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione ex art. 285 c.p.c., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo (Cass., sez. un., 15 dicembre 2008, n. 29290).

2. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., nonché erronea qualificazione giuridica del rapporto controverso.

La Corte territoriale avrebbe falsamente applicato l'art. 1362 c.c., utilizzando inadeguatamente il solo criterio letterale, ai fini della individuazione della natura giuridica del rapporto dedotto, erroneamente qualificato come "mediazione atipica e/o unilaterale", e, conseguentemente, rigettando la pretesa al pagamento del compenso professionale, azionata in via monitoria, sulla base della mancata iscrizione, da parte del D.P., al ruolo dei mediatori.

Avrebbe, infatti, errato la Corte territoriale ad arrestare la propria indagine alla sola interpretazione letterale della lettera di incarico del 23 giugno 1997, nonostante la qualificazione data della parti al rapporto era quella di "conferimento di incarico professionale" e non essendovi alcun riferimento ad un "incarico di mediazione".

Il giudice di secondo grado avrebbe, pertanto, dovuto superare il criterio letterale ed indagare l'effettiva intenzione dei contraenti, attraverso i criteri interpretativi sussidiari, di cui all'art. 1365 c.c. e ss..

Inoltre, la Corte di appello non avrebbe effettuato alcuna interpretazione complessiva delle clausole, né un raffronto tra le varie espressioni utilizzate nel contratto, al fine di chiarirne il significato, con la conseguenza che non risulterebbe intelligibile in base a quali elementi abbia ritenuto di qualificare il rapporto come mediazione.

3. - Con il secondo mezzo è prospettato, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione.

La Corte distrettuale avrebbe erroneamente omissso non solo un analitico esame della lettera di incarico del 23 giugno 1997, ma anche la necessaria valutazione della stessa in rapporto alla copiosa documentazione prodotta dallo stesso D.P. (specificamente indicata in ricorso), comprovante l'intensa attività svolta su incarico degli interessati, rientrante nel novero delle prestazioni dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi del D.Lgs. n. 139 del 2005, art. 2, lett. a), b), d) e g).

4. - Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

4.1. - L'interpretazione e la qualificazione del contratto sono due operazioni concettualmente distinte, sebbene legate da una connessione biunivoca, in quanto volte all'unico fine che è la determinazione dell'effettivo regolamento negoziale.

La prima (l'interpretazione) precede logicamente la seconda (la qualificazione).

L'attività interpretativa è, infatti, operazione ermeneutica, governata da criteri giuridici cogenti, che tende alla ricostruzione del significato del contratto in conformità alla comune volontà dei contraenti.

Una volta individuata l'intenzione comune delle parti del contratto, il passaggio successivo è la sussunzione del negozio in un paradigma disciplinatorio, si da apprezzarne l'aderenza (magari anche solo parziale e/o secondo schemi combinatori), con una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore oppure conformate dagli usi e dalle prassi commerciali, sebbene il contratto possa anche non coincidere affatto con il "tipo" e mantenere, come tale, la sua vocazione ad essere "legge tra le parti", ove sia diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2.

In siffatta prospettiva, la qualificazione del contratto ha la funzione di stabilire quale sia la disciplina in concreto ad esso applicabile, con le relative conseguenze effettuali.

L'attività di interpretazione - consistente, come detto, nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che nelle ipotesi di motivazione viziata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, o di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 c.c. e ss..

L'attività di qualificazione, affidandosi al metodo della sussunzione, si risolve nell'applicazione di norme giuridiche e può formare oggetto di verifica in sede di legittimità sia per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico cui si riferisce, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo.

4.1.1. - La ricerca volta ad individuare l'effettiva voluntas dei contraenti, utile per la successiva qualificazione del negozio, non può, come accennato, prescindere dall'osservanza dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. e ss., che rappresentano delle vere e proprie norme cogenti, le quali sono ordinate secondo un principio di gerarchia interna, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività allorché l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti (in tal senso già Cass., 21 luglio 1972, n. 2505; Cass., 14 gennaio 1983, a. 287).

Sicché, proprio secondo quest'ordine gerarchico, è lo stesso art. 1362 c.c. - che, quale norma di apertura del "Capo" (IV del Titolo II del Libro IV del codice) dedicato alla interpretazione del contratto, si assume il compito, prescrittivo, di declinare l'oggetto dell'attività interpretativa (cioè "*quale sia stata la comune intenzione delle parti*") - che confina il dato "testuale", pur rivestendo esso rilievo centrale, in un ambito di per sé non decisivo, giacché l'interprete non può "limitarsi al senso letterale delle parole", ma deve indagare, per l'appunto, quale sia la "comune intenzione" dei contraenti anche tramite "il loro comportamento complessivo".

La norma (di per sé e nel suo correlarsi alle ulteriori disposizioni che formano il Capo IV), seppure rispondente a fini intrinseci e a funzioni proprie della "materia giuridica", allude ai fondamentali stessi delle "scienze" il cui oggetto precipuo è l'analisi del linguaggio, per i quali il "significato" della lettera è possibile

attingerlo solo in una dimensione combinata, e non separata, di piani, ossia, quanto meno, quello semantico, quello pragmatico (da cui la forza illocutoria dell'enunciato) e quello del contesto in cui si colloca.

Di qui, pertanto, l'assunto anzidetto sulla non decisività del dato testuale ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché - come messo in risalto dalla stessa giurisprudenza di questa Corte (Cass., 9 giugno 2005, n. 12120; Cass., 10 dicembre 2008, n. 29029) - il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processo interpretativo, *"il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé "chiare" e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti"*.

In altri termini, la "lettera" rappresenta la porta di ingresso della cognizione della quaestio voluntatis, che immette in un ambito composito in cui sinergicamente operano i vari canoni ermeneutici - per l'appunto, la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo) - tutti legati da un rapporto di necessità ai fini dell'esperimento del procedimento interpretativo della norma contrattuale (cfr. Cass., 28 marzo 2006, n. 7083; Cass., 8 marzo 2007, n. 5287; Cass., 3 giugno 2014, n. 12360).

4.1.2. - In siffatto contesto occorre, dunque, intendere il principio (non ricompreso fra i criteri d'interpretazione del contratto accolti dal codice vigente) secondo cui *"in claris non fiat interpretatio"*.

Come precisato da Cass., 9 dicembre 2014, n. 25840, la "chiarezza" che consente di evitare ogni altra indagine interpretativa non è, infatti, "una chiarezza lessicale in sé e per sé considerata, avulsa dalla considerazione della comune volontà delle parti". Al contrario, "la chiarezza che preclude qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale è la chiarezza delle intenzioni dei contraenti".

Soltanto ove lettera ed intenzione delle parti siano effettivamente chiari e tra loro coerenti potrà, dunque, arrestarsi l'indagine dell'interprete. Con la conseguenza che è da escludere che l'anzidetto principio possa trovare applicazione *"nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti"* (così ancora Cass. n. 25840, cit.).

4.2. - Nella specie, la Corte di appello, dopo aver trascritto parte del testo contrattuale degli atti di conferimento di incarico del professionista (rispettivamente datati 14 gennaio 1997 e 23 giugno 1997), ha concluso nel senso che appariva "evidente, e senza alcun dubbio interpretativo (essendo sufficiente fermarsi al tenore letterale dell'atto) che tra le parti non era stato stipulato alcun atto giuridico qualificabile come mandato, poiché il rapporto che li legava era qualificabile come mediazione sebbene atipica, ed anche se il dr. risultava obbligato all'attività, indicata nella missiva 14.1.1997 così come a quella del 23.6.1997, nell'esclusivo interesse dei mandanti soci della Ungheria S.r.l."

Dunque, il giudice di secondo grado si è limitato a qualificare astrattamente il contratto, in termini di "mediazione atipica", attingendo al solo tenore letterale degli atti negoziali ed assumendo che ciò era "sufficiente" al fine di cogliere la volontà delle parti, senza fornire, tuttavia, alcuna contezza dell'indagine complessiva di cui la "chiarezza" del testo contrattuale doveva essere, come sopra evidenziato, soltanto l'esito della compiuta attività interpretativa e non già il prius e, tanto meno, il suo oggetto.

Pertanto, la Corte territoriale non ha dato neppure contezza di quali fossero, alla stregua del ragionamento interpretativo seguito, le espressioni utilizzate dalle parti che rendevano del tutto "sufficiente"

l'interpretazione unicamente letterale del testo negoziale, tali da palesare chiaramente, come alfine reputato, la volontà delle stesse parti nei termini della raggiunta qualificazione contrattuale; ciò che, proprio nell'ottica prescelta dal giudice del merito, avrebbe dovuto, invero, discendere da una piena ed incontrastata congruenza tra significante (la lettera contrattuale) e significato (l'intenzione delle parti di concludere una mediazione atipica), in guisa che il secondo fosse immediatamente comprensibile in base al primo.

E, tuttavia, dallo stesso tenore letterale della lettera di incarico del giugno 1997 (che il ricorrente, unitamente alla lettera del gennaio 1997, riproduce nel ricorso e deposita ai sensi dell'art. 369 c.p.c.), su cui si fondava il provvedimento monitorio opposto, non si coglie alcun riferimento non solo (e non tanto) al *nomen iuris* "mediazione", ma, soprattutto, ad espressioni che possano ricondursi direttamente, con immediata ed inequivoca evidenza, a tale figura contrattuale seppure "atipica", posto che l'"oggetto" viene sintetizzato nell'espressione di "conferimento d'incarico di consulenza finalizzata alla cessione di quote societarie detenute nella Società a r. l. al Gruppo omissis di Roma a società da essa partecipata" e a tale "oggetto" rinvia il conferimento di incarico ribadito nel corpo della missiva, ulteriormente indicandosi che l'incarico stesso "si aggiunge ad altro già conferito in data 14 Gennaio 1997 allo Stesso congiuntamente al Dott. P.L."

Né, in ogni caso, la Corte capitolina ha reso evidente il ragionamento interpretativo di combinazione tra il primo contratto (quello del 14 gennaio 1997) ed il secondo, posto che quest'ultimo rappresentava la fonte negoziale su cui si basava la pretesa monitoria e che rappresentava, come detto, incarico che si aggiungeva al primo.

Ciò che, ancora una volta, pone in risalto lo iato tra "lettera" e "comune intenzione" dei contraenti che il giudice del merito, arrestandosi alla prima e pervenendo direttamente alla qualificazione del negozio, non ha colmato attraverso una interpretazione coerente con i canoni ermeneutici legali (primo fra tutti quello di cui all'art. 1362 c.c.), mancando di applicarli correttamente e, dunque, incorrendo in una violazione di tali regole, su cui si estende il sindacato di questa Corte.

4.3. - Ne consegue, altresì, che lo scrutinio del secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia un vizio motivazionale, rimane assorbito dall'accoglimento del primo mezzo, posto che con esso si pone in discussione l'assenza di esame degli atti che avrebbero consentito al giudice di merito di indagare il comportamento complessivo delle parti al fine di ricostruirne la volontà contrattuale; profilo che la Corte di appello ha già in tesi (ritenendo sufficiente la lettera del testo) escluso di dover affrontare.

5. - Deve, quindi, essere accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che, nel procedere nuovamente all'interpretazione della comune intenzione delle parti contrattuali, si atterrà ai principi indicati ai 4.1.1.

e 4.1.2. e terrà conto dei rilievi di cui al 4.2.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;

cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2015

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*